

FONDO SOLIDARIETA' DANNI PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO COMMISSIONE DI VIGILANZA

Il Presidente

F.d.S.
pzeb.01
del 03/03/17

Spett.li
Parti Istitutive Fondo Solidarietà Danni

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Egregio Direttore Centrale Risorse Umane e
Organizzazione

Egregi Segretari Generali di
FIT CISL
FILT CGIL
UILTRASPORTI
ORSA FERROVIE
UGL FERROVIE
FAST FERROVIE

LORO INDIRIZZI

Oggetto: aggiornamento statuto e regolamento del Fondo.

I vigenti statuto e regolamento, che definiscono il campo di applicazione e di intervento del Fondo di Solidarietà per i danni causati dal personale dipendente dalle società del Gruppo FSI, risalgono al lontano 2004 e contengono delle previsioni che risentono della normativa istitutiva dello strumento, legge 4 marzo 1981 n.67, che teneva conto della particolare natura giuridica della allora Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato.

A seguito delle successive modifiche alla natura giuridica delle Ferrovie dello Stato, l'attività e l'operatività del Fondo sono state garantite grazie all'inserimento, all'interno dei contratti di lavoro, di appositi rinvii, che però, di fatto, non hanno adeguato le finalità del Fondo, previste nell'articolo 1 dello statuto, alle mutate condizioni in cui le imprese del Gruppo si trovano ad operare.

Infatti, con sempre maggiore frequenza, alla scrivente Commissione di vigilanza vengono sottoposte delle richieste di assunzione di addebito per fattispecie che non trovano riscontro con quanto stabilito nell'articolo 1 dello statuto; come ad esempio quelle di risarcimento di danni indiretti derivanti da "ipotetici" mancati ricavi imputabili a non giustificabili\verificabili "fermo treno" o indisponibilità del materiale rotabile danneggiato.

Inoltre l'attuale sistema di certificazione, valutazione, quantificazione dei danni è completamente affidato alle strutture societarie, che li subiscono; non esiste la previsione di un contraddittorio utile a verificare la congruenza delle richieste. Esiste solo la possibilità, da parte della Commissione deliberante, di ridurre in percentuale massima del 10% l'ammontare della richiesta del risarcimento, senza alcuna possibilità di sindacare la congruenza della richiesta complessiva. Tale previsione di riduzione forfettaria è il portato della legge istitutiva del Fondo emanata quando il Gruppo era un'articolazione dello Stato e operava in completo regime di monopolio.

L'apertura del mercato ferroviario ad altre imprese, il sistema di assicurazione di cui si è dotato il Gruppo FSI, richiedono una rivisitazione delle tipologie dei danni ristorabili dal Fondo in rapporto alle disponibilità complessive dello stesso che ammontano, ad oggi, a circa 32 milioni di euro, ed al flusso annuo di contributi al medesimo.


Oltre a quanto sopra esposto, si ricorda che nulla è stato modificato per quanto riguarda la gestione del patrimonio del Fondo attualmente collocato su un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio.

Tutto ciò premesso si invitano le parti istitutive a prevedere l'apertura di un confronto per poter analizzare le problematiche sollevate e a considerare l'opportunità dell'aggiornamento sia dello statuto che del regolamento del Fondo.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Commissione di Vigilanza

Osvaldo Marinig



Roma, 17.02.2017